



PARERE MOTIVATO
n. 95 in data 20 Aprile 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata a carattere artigianale in località Peron. Comune di Sedico (BL)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Aprile 2016 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2016 ns. prot. reg.150647;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sedico con nota prot. n. 1012/10.10.3 del 20/01/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 28054 del 25/01/2016 relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata a carattere artigianale in località Peron;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.4781 del 10.02.16, assunto al prot. reg. al n.86593 del 3.03.16 della Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 50903 del 10.02.2016, (qui pervenuta in data 10.12.2016) ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0002917 del 10.02.2016 con cui l'Amministrazione Regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso:

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente in quanto il Piano Urbanistico descritto in oggetto, non ricade in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136 e 142. Inoltre il sito risulta distante da zone SIC e ZPS;*
- c) si ritiene esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;*



- e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano;
- f) si ritiene esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;
- g) si ritiene esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano; l'intervento infatti si inserisce in un'area ex agricola a ridosso di un edificio artigiana esistente;
- h) si ritiene esaustiva la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;
- i) si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano;

Si ritiene, pertanto, che la realizzazione del presente piano comporti un impatto contenuto sui valori paesaggistici che l'area riveste.

Al fine di migliorare inserimento del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, si consiglia comunque, in fase di progettazione, di curare particolarmente la qualità architettonica dei singoli edifici (che nel piano sono riportati solamente come "volumi"), prevedendo anche la collocazione di quinte arboree d'alto fusto lungo il perimetro dell'area, con particolare riferimento alle visuali dalla adiacente strada statale, in modo da mitigarne l'impatto visivo.


Vista altresì la nota n. 2350 del 29.02.2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento alla nota della Regione del Veneto - Dipartimento Territorio, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), prot. 50903 del 10/02/2016, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 1672 del 15/02/2016, esaminata la documentazione di riferimento reperita sul sito web della Regione Veneto, vista la nota del Segretariato Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. 16419 del 21/12/2015, si esprime in via endoprocedimentale il seguente parere di competenza.

L'intervento ricade in area non soggetta a disposizioni di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, per quanto finora agli atti di questo Ufficio, non sono noti rinvenimenti archeologici nelle immediate adiacenze, sebbene si segnali un generico rischio archeologico legato alla frequentazione sin dall'epoca antica della valle del Cordevole.

Ciò premesso, si ritiene possibile l'esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di VAS, fermo restando quanto previsto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 sull'obbligo di immediata comunicazione in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e stratigrafie di interesse archeologico nel corso dei lavori."

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non si ravvisa la necessità di sottoporre il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.





Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Parere n.9714 del 4.03.16 della Provincia di Belluno, assunto al prot. reg. al n.87457 del 4.03.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Vostra nota pervenuta al protocollo provinciale in data 11/02/2016 prot. 5908, la richiesta è relativa ad un PUA a destinazione artigianale in attuazione del PRG vigente, riconosciuto dal PTCP ai sensi dell'art. 32 co. 1 delle NT del PTCP approvato con DGRV 1136/2010.

Lo stesso art. 32 al comma 3 disciplina che:

3. Tutte le aree e i poli per insediamenti produttivi ricadenti nel territorio provinciale devono essere pianificati e progettati sulla base di criteri ambientali di cui all'allegato B.2.15 (Criteri per la progettazione degli insediamenti produttivi).

Pertanto si specifichi meglio nel Rapporto Ambientale Preliminare la coerenza del piano urbanistico attuativo rispetto alla normativa della pianificazione provinciale e in particolare all'allegato B.2.15 delle NT del PTCP vigente soprattutto con riferimento ai punti "b) principi di progettazione" e "c) principi di gestione (management)".

- Parere n.24669 del 9.03.16 dell'ARPAV di Belluno, assunto al prot. reg. al n.101848 del 14.03.16 che di seguito si riporta:

A seguito della richiesta in oggetto, vista la documentazione depositata, si ritiene trattarsi di intervento che non produce impatti significativi sulle matrici ambientali di competenza di questo Servizio ARPAV, tuttavia si ritiene di dover fare attenzione agli aspetti sottoelencati:

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Si raccomanda l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161 e successive modificazioni e della normativa regionale.

VIABILITÀ, EMISSIONI, INCIDENTALITÀ, RUMORE

L'intervento è a ridosso della strada regionale e ciò può causare criticità e possibili effetti sulla sicurezza degli utenti. In particolare l'immissione della viabilità di piano non è coerente con quanto previsto dalle indicazioni di PRG e avviene in corrispondenza della curva stradale. Non vengono date indicazioni sul numero di presenze previste, sul probabile aumento del traffico e sulle conseguenti emissioni veicolari di inquinanti atmosferici che potrebbero avere ripercussioni negative sulla qualità dell'aria. Anche il rumore potrebbe aumentare significativamente; per quest'ultimo aspetto si rinvia a quanto previsto dal Piano Comunale del Rumore.

- Parere n.752 del 15.03.16 assunto al prot. reg. al n. 103408 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 50903/C101 del 10.02.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave, (cfr. tav. 53 del PAI Piave), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr. <http://www.alpiorientali.it> tav. 107) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 147/2015**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata a carattere artigianale in località Peron al foglio 25 mappali 566, 567, 283, 801, 790, 789, nel Comune di Sedico (BL).

Pratica n. 3189

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, a firma di Serafino Marcadent trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 380005 del 23/09/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene indicata per l'istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che il P.U.A. in argomento prevede:

- la realizzazione di edifici da destinare a laboratori, attività artigianali e commerciali, autorimessa, nonché di strutture collettive al servizio della zona, con indice massimo di copertura pari al 50% della superficie fondiaria e altezza massima consentita è di m 9.00;
- la suddivisione dell'area d'intervento in cinque lotti raggiungibili dalla viabilità interna posizionata sul lato ovest del comparto, che corre a confine con il lotto limitrofo terminando con un'area adibita a parcheggio pubblico di 17+1 posti auto e dotata di due piccole aree verdi (la viabilità pubblica sarà anche dotata di marciapiede che consentirà di raggiungere ogni singolo lotto all'interno del PUA);
- un accesso sulla strada regionale Agordina in aderenza a quello attuale del lotto limitrofo;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della



direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata a carattere artigianale in località Peron al foglio 25 mappali 566, 567, 283, 801, 790, 789, nel Comune di Sedico (BL) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sedico, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 147/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 20 aprile 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata a carattere artigianale in località Peron nel Comune di Sedico, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata a carattere artigianale in località Peron nel Comune di Sedico, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate;
- devono essere coordinati i nuovi accessi con quelli esistenti;
- le prescrizioni date nel parere della Provincia di Belluno devono essere ottemperate non in sede di un eventuale integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare ma in fase progettuale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.